

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: Presidente dott.ssa Luciana Sangiovanni Giudice dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice rel. dott ssa Silvia Albano ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 71943/2018 promossa da: , nata nella REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, il (C.U.I. (C.U.I.) rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Consolo e dall'abogada Carmen Covelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Consolo in Roma Viale Alessandro Manzoni n.81; - ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA

- resistente contumace-

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 09.11.2018 cittadina della Repubblica Democratica del Congo, ha impugnato il provvedimento emesso il e notificato il con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e le ha riconosciuto la protezione umanitaria, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiata o, in subordine, della protezione sussidiaria.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

La ricorrente, innanzi alla Commissione territoriale, ha dichiarato che era nata e aveva sempre vissuto a Kinshasa, nel quartiere di apparteneva all'etnia luba (o BaLuba) ed era cristiana; che i genitori avevano lasciato il paese trasferendosi in Italia quando era molto piccola, dunque lei, le due sorelle e il fratello erano stati cresciuti dalla nonna; che aveva altri due fratelli, un maschio e una femmina, nati dopo l'arrivo dei genitori in Italia; che non aveva mai frequentato la scuola, aveva iniziato ad imparare a scrivere in Italia, e nel suo paese aveva sempre aiutato la nonna nel lavoro dei campi; che lei non aveva idea di quale ruolo politico avesse il padre prima di lasciare il paese, ma i militari facevano spesso irruzione in casa loro alla sua ricerca e, non riuscendo ad ottenere alcuna informazione su di lui, legavano il fratello e la nonna e violentavano lei e la sorella; che aveva 🏍 figli, nati nel 🚥 e nel 🚥 a seguito di queste violenze sessuali, i quali si trovavano ancora a Kinshasa ed erano stati affidati ad una conoscente; che i militari perpetravano questi abusi anche nei confronti degli altri abitanti della zona; che la gente appartenente alla sua etnia (luba) veniva maltrattata e uccisa; che avendo informato il padre delle violenze che stavano subendo, quello si era adoperato per farli fuggire mettendoli in contatto con un suo conoscente che li aveva aiutati a procurarsi dei passaporti; che erano arrivati in Italia il con un volo proveniente da Kinshasa; che non poteva tornare nel suo paese perché sarebbe caduta nuovamente vittima delle violenze dei militari.

La Commissione territoriale ha ritenuto le circostanze riportate dalla ricorrente scarsamente credibili e dunque non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresi, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, mentre ha ritenuto la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008, decidendo dunque di trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il racconto della ricorrente è stato confermato anche nella audizione innanzi alla Giudice, nel corso della quale la stessa ha aggiunto che attualmente viveva in un appartamento insieme ad un'amica, sua connazionale, e lavorava con regolare contratto presso un'azienda di catering.

La ricorrente ha depositato in atti copia della denuncia di rapporto di lavoro Unilav e copia del contratto di lavoro.

STATUS DI RIFUGIATO

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile che "deve ravvisarsi un dovere di documentata" con la conseguenza cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Tanto premesso, la ricorrente ha riferito di avere lasciato il suo paese d'origine per sottrarsi alle violenze dell'esercito congolese che, dopo la fuga del padre, aveva preso di mira la sua famiglia e più volte aveva fatto irruzione in casa in cerca di informazioni; in tali circostanze la stessa era stata ripetutamente vittima di violenze sessuali, a seguito delle quali aveva avuto figli. La Commissione territoriale ha messo in evidenza come la ricorrente non sia stata in grado di spiegare quali fossero state le ragioni che avevano costretto il padre a lasciare il paese, avendo fatto solo un generico riferimento a motivi di carattere politico e un accenno al gruppo etnico di appartenenza; ebbene, nonostante la ricorrente non sia stata effettivamente in grado di fornire una spiegazione dettagliata, non può da ciò

solo essere dedotta una scarsa credibilità del narrato.

Se infatti non deve sottovalutarsi la scarsa alfabetizzazione della stessa, a cui può verosimilmente essere ricondotta la incapacità di fornire una spiegazione approfondita in relazione alla posizione politica del padre o eventualmente alle persecuzioni etniche in atto nel paese (si veda a tale proposito il cenno incerto fatto dalla ricorrente alle uccisioni dei seguaci di Kamuena Nsapu, pag.6 del verbale di audizione innanzi alla Commissione territoriale), i passaggi relativi alle ripetute violenze sessuali subite dai militari congolesi, dalle quali la ricorrente ha avuto due bambini, risultano pienamente credibili, non apparendo revocate in dubbio neanche dalla stessa Commissione territoriale, che al contrario ha sottolineato, nel disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, la presenza nella zona di provenienza della ricorrente "di un clima di generale compressione dei diritti umani e violenza urbana soprattutto legata al

genere".

Dalla lettura delle più accreditate fonti internazionali è possibile infatti evincere come l'esercito congolese e i gruppi ribelli si rendano protagonisti di indiscriminate persecuzioni nei confronti di donne e ragazze, spesso utilizzando la violenza sessuale come arma di guerra: "L'organizzazione Freedom From Torture, ha pubblicato un rapporto nel 2014 (Rape as Torture in DRC: Sexual Violence beyond the conflict zone) che ha messo in evidenza l'entità del fenomeno della violenza sessuale da parte delle forze di sicurezza della RDC. Le condotte segnalate erano avvenute al di fuori delle zone di conflitto ed erano state perpetrate dalle forze di sicurezza statuali: "Il rapporto fornisce prove delle torture perpetrate nei confronti delle donne da parte delle forze di sicurezza dello stato nella RDC, principalmente in contesti non conflittuali. Indica l'ampio uso di stupri e altre forme di tortura sessuale nei confronti di donne trattenute principalmente per motivi politici e l'uso di una varietà di altri metodi di tortura tra cui percosse, bruciature e altre forme di tortura psicologica.[...]

Il DRC Gender Country Profile 2014, commissionato dall'Ambasciata svedese in collaborazione con DfiD, la delegazione dell'UE e l'Ambasciata canadese, a Kinshasa, ha sottolineato: "L'entità della violenza sessuale nella RDC è orribile e

non mostra alcun segno di riduzione.

Anche tenendo conto dell'affidabilità dei dati relativi ai casi segnalati, non ci sono prove che suggeriscano che i tassi di violenza sessuale stiano diminuendo nonostante l'attenzione ricevuta. Al contrario, ci sono prove che il tasso di violenze sessuali è in aumento – aumenta ad est il numero dei civili che si rendono protagonisti di tali violenze, tra cui i familiari della vittima- e, lontano dal conflitto a est, i tassi di perpetrazione sono in aumento a Kinshasa e nel Bas Congo."

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nel rapporto del segretario generale sulla violenza sessuale legata alla guerra, pubblicato il 23 marzo 2018, ha riferito: "I progressi compiuti nella Repubblica democratica del Congo nell'affrontare i decenni di diffusa violenza sessuale usata come tattica di guerra è stata messa a repentaglio negli ultimi mesi da un'instabile situazione politica, un numero di sfollati senza precedenti, continui scontri armati e debolezza delle strutture statali. Allarmante ricorrenza di episodi di violenza sessuale

etnicamente motivata si è registrata nella provincia di Tanganica, derivante dalla percepita emarginazione dell'etnia Twa, che ha messo in moto cicli di violenza e vendetta tra le milizie Twa e Luba. Nel 2017, la milizia Twa a Tanganica si è resa responsabile del maggior numero di casi documentati di violenza sessuale perpetrati da gruppi armati non statuali. Violenza sessuale legata al conflitto, perpetrata con estrema brutalità si è diffusa anche nelle tre province del Kasai, In tale contesto, la milizia anti-governo di Kamuina Nsapu e la milizia pro-governo di Bana Mura hanno entrambe preso di mira civili sospettati di sostenere i rispettivi avversari. Deliberati attacchi contro le comunità di etnie avversarie hanno incluso l'uso di pratiche come stupri di fronte ai parenti, il caso di una donna incinta a cui è stato strappato il feto e il caso di una vittima costretta a praticare atti sessuali su un familiare prima di essere giustiziata. Ad aprile, i militanti di Bana Mura hanno violentato 41 donne e due ragazze in una serie di attacchi contro villaggi di etnie Lulua e Luba. (United Kingdom: Home Office; Country Policy and Information Note Democratic Republic of Congo (DRC): 2018 https://www.refworld.org/cgi-Settembre Gender Based Violence: bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5ba8d7a44&skip=0&query=luba&coi =COD&searchin=fulltext&sort=date). Allo stesso proposito si veda anche il Rapporto del Dipartimento di Stato degli USA pubblicato il 13 marzo 2019, nel diffusione del della atto ugualmente quale (https://www.ecoi.net/en/document/2004145.html).

Quanto riferito dalla ricorrente è dunque pienamente compatibile con il quadro generale descritto dalle fonti consultate e permette di ritenere che la stessa sia stata vittima di atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che dunque costituisce il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi, o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché

norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

A ciò è necessario aggiungere che la vulnerabilità ed esposizione ad atti persecutori della ricorrente è aggravata dalla sua appartenenza etnica, come peraltro sottolineato dalla Commissione territoriale; infatti dal 2016 le violenze esplose tra la milizia ribelle di Kamuina Nsapu e quella di Bana Mura, alleata dell'esercito congolese, hanno messo in particolare pericolo la popolazione di etnia luba e lulua: "La violenza scoppiata nella regione nel 2016, si è estesa in cinque province, causando migliaia di morti. Al 25 settembre, gli sfollati interni erano un milione; si sono verificate diffuse distruzioni d'infrastrutture sociali e interi villaggi. Le nuove milizie emergenti nell'area hanno sempre più spesso compiuto attacchi a sfondo etnico o contro persone che ritenevano parteggiare per la ribellione di Kamuena Nsapu. I seguaci di Kamuena Nsapu sono stati sospettati di avere compiuto violazioni dei diritti umani nella regione, come reclutamento di bambini soldato, stupri, uccisioni e di aver distrutto almeno 300 scuole, mercati, chiese, commissariati di polizia ed edifici governativi. Le milizie Bana Mura, formatesi intorno a marzo, riunivano nelle loro file individui appartenenti ai gruppi etnici tshokwe, pende e tetela, e potevano contare sul sostegno dei capi tribali e delle autorità di sicurezza. Hanno sferrato attacchi contro le comunità luba e lulua, che accusavano di avere sostenuto la ribellione di Kamuena Nsapu. Tra marzo e giugno sono emerse notizie secondo cui nel territorio di Kamonia, le Bana Mura e l'esercito avevano ucciso circa 251 persone, compresi 62 bambini, 30 dei quali avevano meno di otto anni".(Rapporto Amnesty International 2017/2018 https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/repubblica-democratica-del-congo/; si veda anche l'articolo del 4 giugno 2018 sul sito Reuters https://www.reuters.com/article/us-congo-violence-un/conflict-in-congos-kasai-could-be-prelude-to-genocide-u-n-expert-warns-idUSKBN1JU1XO)

Sebbene la ricorrente provenga da Kinshasa, dunque non dalla regione del Kasai dove si concentrano gli scontri, la sua riconducibilità ad un'etnia attualmente bersaglio delle autorità governative, potrebbe acuire il rischio di persecuzioni, già elevato in ragione della sua appartenenza al genere femminile.

Per tali ragioni si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento all'odierna ricorrente dello status di rifugiata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- riconosce alla sig.ra. n. 251/07; lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019

LA PRESIDENTE D.ssa Luciana Sangiovanni